

N. R.G. 590/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 590/2013 promossa da:

_____ in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.

_____ del Foro di _____ giusta procura a margine dell'atto di
citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
sito in _____, via _____

attrice

contro

_____, con sede _____

_____, rappresentata e difesa dall'Avv.

_____ ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
questi in _____ giusta procura in calce alla
comparsa di costituzione e risposta;



convenuta

Oggetto: domanda di ripetizione;

Conclusioni: le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.12.2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. La presente controversia è stata introdotta dalla società

la quale ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la allora Banca deducendo, in sintesi: a) di aver intrattenuto un rapporto bancario con la convenuta in forza del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n. 12960 stipulato in data 13.3.1989; b) che, con riferimento a tale rapporto bancario la convenuta avrebbe illegittimamente capitalizzato trimestralmente gli interessi passivi; c) che la banca avrebbe applicato tassi di interesse superiori al tasso legale in assenza di specifica pattuizione scritta; d) che la banca convenuta avrebbe altresì addebitato oneri ingiustificati a titolo di commissione di massimo scoperto e spese in assenza di specifica pattuizione; e) che, altresì, l'istituto di credito convenuto avrebbe applicato giorni valuta diversi da quelli effettivi in assenza di valida pattuizione scritta; f) che la banca convenuta avrebbe applicato tassi di interesse usurari in "diversi trimestri" da cui dovrebbe conseguire un "ristorno complessivo pari ad euro 47.007,63"; g) che le clausole contenute nel contratto del 1989 recepirebbero "un accordo di cartello risalente al 1952 intervenuto tra le banche aderenti all'ABI", in spregio del divieto di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990 e dunque sarebbero inefficaci; h) che



l'addebito di competenze indebite avrebbe causato alla società attrice un danno consistito nella *"impossibilità di usufruire delle linee di credito che le erano state concesse, nonché delle proprie risorse economiche"*.

Pertanto, la parte attrice ha domandato l'accertamento dell'esatto ammontare del saldo del conto corrente oggetto di causa, nonché la condanna della Banca convenuta al pagamento dell'eventuale saldo attivo, quantificato dall'attrice nella somma di € 281.602,81, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia anche a seguito di istruttoria, oltre al risarcimento dei danni subiti, interessi e rivalutazione monetaria ed il tutto con vittoria integrale di spese e competenze legali di giudizio.

Costituitasi in giudizio, la banca convenuta ha eccepito: a) la nullità della domanda attorea per indeterminatezza del *petitum*; b) la mancata contestazione da parte dell'attrice degli estratti conto regolarmente ricevuti e dunque tacitamente accettati; c) l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione fatto valere in citazione.

Nel merito, la convenuta ha affermato la legittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la validità della clausola indicante la misura degli interessi passivi mediante il richiamo alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, nonché la legittima applicazione di commissione di massimo scoperto e spese di tenuta del conto, contestando di avere mai applicati interessi usurari.

La banca convenuta ha, infine dedotto, la irripetibilità delle somme eventualmente pagate dalla società attrice a titolo di interessi anatocistici in quanto corrisposte in adempimento di una obbligazione naturale.

La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnico-contabile ed è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 6.12.2016 come risulta dal verbale, previa concessione alle parti stesse dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

II. Devesi preliminarmente disattendere l'eccezione di nullità della citazione svolta dalla convenuta con riferimento alla asserita indeterminatezza del *petitum* rispetto "*ad ogni autonomo titolo causale dedotto a supporto della richiesta*" risultando l'oggetto della domanda attorea sufficientemente determinato, avendo l'attore dedotto la nullità parziale del contratto stipulato dalle parti in data 13.3.1989 per contrasto con gli artt. 1283 e 1284 c.c. nonché l'applicazione di commissioni, spese e giorni valuta non espressamente pattuiti, ed avendo, pertanto, domandato la ripetizione di quanto indebitamente versato all'istituto di credito convenuto con riferimento a siffatte nullità.

Tutto ciò premesso la domanda di accertamento della nullità parziale del contratto stipulato *inter partes* in data 13.3.1989 con riferimento alla determinazione degli interessi ultralegali e della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché con riferimento alla inesistenza di un'apposita convenzione avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto, le spese e i giorni valuta diversi da



quelli di effettivo compimento di ciascuna operazione, è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

Devesi, infatti, dichiarare la nullità dell'art. 7, comma 3 delle *Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi* richiamate nel contratto stipulati dalle parti il 13.3.1989 in quanto facente riferimento, per la determinazione del saggio degli interessi dovuti dal correntista, "*alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza*", in violazione del dettato dell'art. 1284, 3° comma, c.c. il quale prevede espressamente che gli interessi superiori alla misura legale debbano essere determinati per iscritto, dovendo, in caso contrario, essere corrisposti nella misura legale.

Sul punto, premesso che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., *ex plurimis* Cass. 6113/94 e Cass. 1110/94), il requisito della forma scritta richiesto, a pena di nullità, per la determinazione di interessi superiori alla misura legale non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse pattuito, potendo esso essere soddisfatto anche *per relationem*, essendo sufficiente che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, per la determinazione del tasso convenzionale, giova osservare che la stessa giurisprudenza, ha chiarito che una clausola, la quale si limiti a fare riferimento all' "*uso piazza*" non sia sufficientemente univoca (non rispettando il disposto dell'art. 1346 c.c.) e non possa, quindi, giustificare la pretesa di interessi in misura superiore a quella legale, non consentendo, proprio per la sua genericità, di predeterminare la

misura del tasso di interesse cui le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (cfr. Cass. 870/2006 e 12276/2010).

Alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali, cui questa Giudicante ritiene di dover prestare adesione, anche in considerazione del fatto che dalla clausola in esame non può in alcun modo evincersi, nella specie, a quali accordi bancari, di portata nazionale – in alcun modo indicati nel contratto – le parti intendessero fare riferimento nella determinazione del tasso di interesse ultralegale (v. Cass n. 5675/2001), devono, pertanto, ritenersi non dovuti gli interessi passivi così come applicati dalla banca convenuta stante la nullità della suddetta clausola di rinvio all' "uso piazza" per la determinazione del relativo saggio.

Giova peraltro osservare che le parti hanno successivamente rinegoziato le condizioni economiche regolanti il conto corrente in parola in data 19.5.2009 e 3.9.2009 con contratti che, contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice negli scritti conclusivi, risultano validamente sottoscritti da entrambi i contraenti e in cui sono espressamente pattuiti sia il tasso debitore nominale sia il tasso debitore equivalente e ciò sia con riferimento allo scoperto di conto sia all'affidato.

Pertanto, richiamato il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. 1 settembre 1983, n. 385, non sono retroattive, alla pari della disciplina in materia di usura. L'irretroattività*

opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal Legislatore." (cfr. Cass. 28302/2005 e Cass. 4853/2007) deve procedersi alla sostituzione, ai sensi dell'art. 1284 c.c., del tasso di interesse ultralegale applicato dalla banca con il tasso di interesse legale di cui al codice civile per il periodo di svolgimento del rapporto antecedente alla rinegoziazione avvenuta in data 19.5.2009.

Per il suddetto periodo di svolgimento del rapporto in parola (dal 13.3.1989 al 19.5.2009) deve, pertanto, dichiararsi il diritto della società attrice a ripetere quanto a lei addebitato dalla banca a titolo di interessi passivi calcolati al saggio superiore a quello legale in assenza di specifica pattuizione scritta ai sensi dell'art. 1284 c.c.

Devesi, altresì, accogliere la domanda di nullità della clausola contenuta nell'art. 7, 1° e 2° comma delle *Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi* la quale prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista.

Sul punto giova, infatti, richiamare il "definitivo" insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., 21095/2004) per cui *"In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole*

anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenere l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata."

Devesi, ancora, osservare, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il correntista non può considerarsi legittima neppure con riferimento al periodo di svolgimento del rapporto per cui

è causa successivo al 30 giugno 2000 poiché a seguito della già richiamata pronunzia della C.Cost. n 425/2000, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale in essa contenuta dell'intero art. 25, comma 3, del D.Lgs. 342/99, e cioè della norma che (oltre a dichiarare la validità ed efficacia delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente fino alla data di entrata in vigore della prevista delibera CICR) attribuiva al CICR stesso il potere di stabilire, nella medesima delibera, *"le modalità ed i tempi dell'adeguamento"* dei contratti in corso e che aveva trovato attuazione nell'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000, deve ritenersi che tale articolo ultimamente richiamato *"in quanto atto regolamentare di attuazione di una norma divenuta successivamente inefficace in quanto dichiarata incostituzionale, diviene (illegittimo e) inefficace anch'esso in via derivata ed automatica e dev'essere disapplicato dal giudice di merito. Né la legittimità dell'art. 7 della suddetta delibera CICR può trovare, ora, la sua fonte nel 2° comma dell'art. 120 del TUB che si limita a statuire come "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". Tale 2° comma si limita a conferire al CICR l'autorità per stabilire modalità e criteri per la produzione dell'anatocismo bancario, non gli conferisce certo la facoltà di emanare norme transitorie, con effetti validanti la sorte delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente, nonché di prevedere disposizioni di adeguamento e tempi delle medesime, tanto meno intervenendo con*

efficacia sanante condizionata unicamente a modalità procedurali unilaterali.” (cfr., *ex multis*, Trib. Torino, 5.10.2007).

Pertanto, deve effettivamente affermarsi il diritto della società attrice di ripetere quanto dalla banca annotato in conto corrente per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fino al 19.5.2009.

A decorrere da tale data, invece, posto che l'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 342/99, nell'introdurre un comma secondo nell'art. 120 del D.Lgs. 385/93 (Testo unico bancario), ha previsto che *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori”* e che il CICR ha, poi, dato attuazione a tale norma con la delibera del 9.2.2000 che ai primi due commi dell'art. 2 statuisce che *“Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”*, deve considerarsi pienamente valida la clausola contenuta nel contratto stipulato in data 19.5.2009 (e poi in quello stipulato in data 3.9.2009) – in quanto prevedente, appunto, la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi così come richiesto dall'ordinamento – e, dunque, pienamente

legittimo l'anatocismo applicato dalla banca al rapporto di cui si tratta.

Deve, poi, dichiararsi l'illegittimità di ogni addebito, effettuato dalla banca convenuta, a carico del correntista – sino alla suddetta rinegoziazione del contratto avvenuta in data 19.5.2009 – a titolo di commissione di massimo scoperto, spese diverse da imposte e bolli nonché per l'applicazione di valute diverse da quelle di compimento delle singole operazioni, atteso che dal contenuto del contratto del 13.3.1989, in cui non è presente alcuna clausola, dotata dei caratteri di determinatezza e determinabilità ai sensi dell'art. 1346 c.c. e in assenza di specifiche allegazioni e prove da parte della banca, può ritenersi che effettivamente non siano mai stati pattuiti, nel contratto del 1989 a carico del correntista, siffatti oneri economici.

Al contrario, essi sono stati espressamente pattuiti nei contratti stipulati *inter partes* rispettivamente in data 19.5.2009 e 3.9.2009.

Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, poi, non può ritenersi, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, la nullità di siffatta convenzione – contenuta nei contratti stipulati nel 2009 – per assenza di idonea causa giustificativa, giacché la stessa, calcolata applicando l'aliquota prevista nel contratto "*sull'ammontare massimo dell'utilizzo nel trimestre*" trova la sua causa nella remunerazione del costo sopportato dalla banca per far fronte alle richieste di elasticità di cassa ed alla rapida espansione dell'utilizzato connesse all'imprevedibile elasticità dell'utilizzo da parte del cliente.

Neppure può condividersi l'assunto attoreo in ordine alla nullità della suddetta convenzione per carenza dei requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto, essendo espressamente previste nel contratto la misura della commissione in parola e le modalità per la sua concreta applicazione.

Non può, invece, ritenersi fondato l'assunto attoreo in ordine al dedotto superamento del tasso soglia usurario.

Sul punto, premessa l'irretroattività della l. n. 108/96 (cfr. Cass. n. 28302/2005), deve osservarsi per un verso, che il contratto di conto corrente dedotto in giudizio, è stato stipulato nel 1989 e dunque in data anteriore all'entrata in vigore della legge suddetta e, per altro verso, che ciò che è sanzionato dall'art. 1815, ultimo comma c.c. è il fatto di *convenire* interessi di natura usuraria mentre, nella specie, per tutto quanto sopra detto, in origine neppure esisteva una valida pattuizione in ordine all'obbligo di corresponsione da parte della cliente di interessi passivi in misura ultralegale.

Peraltro, giova ancora osservare che, in ogni caso, anche l'eventuale superamento "di fatto" del tasso soglia usurario da parte della banca nel corso del rapporto (ciò che rappresenterebbe, comunque, un'ipotesi non contemplata dalle previsioni dell'art. 1815 c.c.), alla luce di tutto quanto sopra ritenuto circa la misura e la capitalizzazione degli interessi passivi nonché circa la commissione di massimo scoperto, sarebbe, in ogni caso, "automaticamente" eliso da un punto di vista quantitativo con ciò superandosi anche la questione, in taluni casi affrontata dalla giurisprudenza di merito, dell'inesigibilità, in relazione al canone di buona fede di cui all'art.

1375 c.c., della porzione di "vantaggi" che superano il tasso soglia usurario nei casi di cd. usura sopravvenuta o di fatto.

Quanto poi alla pattuizione degli interessi contenuta nei contratti del 2009 alcuna specifica allegazione è stata compiuta da parte attrice entro i termini decadenziali di rito in ordine all'ipotetico superamento da parte del TEG contrattuale del tasso soglia vigente al momento del contratto.

In ordine alle sopra ritenute nullità parziali deve, infine, osservarsi che a nulla rileva il fatto che il cliente non abbia mosso contestazioni agli estratti conto tempo per tempo inviati dalla banca convenuta dovendo ribadirsi, in proposito, che la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., non vale a superare eventuali nullità contrattuali atteso che la medesima approvazione tacita del conto riguarda unicamente l'effettività materiale delle operazioni annotate in conto (ferma la possibilità di impugnativa per errori od omissioni di cui al secondo comma del medesimo art. 1832 c.c.) ma non anche la legittimità delle stesse operazioni.

III. In ordine al diritto alla ripetizione di somme annotate in conto corrente deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta in quanto generica essendosi quest'ultima limitata ad un generico richiamo della distinzione, operata dalla giurisprudenza ai fini della individuazione del *dies a quo* della prescrizione, tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista, senza però allegare, nei termini decadenziali di rito,

alcunché in ordine all'effettiva natura (solutoria o ripristinatoria) delle rimesse oggetto di causa.

Orbene, come è noto, in tema di prescrizione dell'azione di ripetizione di somme annotate in conto corrente bancario, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno osservato che: *“L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (cfr. Cass., sez un., n. 24418/2010).*

Pertanto, nella materia di cui si tratta, la prescrizione avrebbe potuto correre nel corso del rapporto solo in relazione a singoli pagamenti effettuati dal correntista con funzione solutoria gravando sulla banca convenuta l'onere di provarne l'effettiva sussistenza (v. Cass. 16326/2009: *“L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso*

stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa"; ovvero Cass. 3578/2004: "L'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso prescrizioneale")).

Ciò posto, la banca convenuta, sulla quale, come detto, gravava l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento della propria eccezione, pur avendo fatto generico riferimento alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, non ha concretamente dedotto, nei termini decadenziali di rito, che le rimesse oggetto di causa fossero tutte solutorie (ciò che presupporrebbe l'assenza di un affidamento regolato in conto corrente) né ha allegato l'esistenza nel caso di specie - e né tanto meno ne ha dedotto la consistenza - di un affidamento in tesi superato dal correntista.

Consegue da quanto detto il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.

In relazione a quanto riconosciuto come non dovuto da parte attrice non può, poi, dirsi fondata la difesa della banca convenuta relativa

alla natura di adempimento di obbligazione naturale delle somme pagate.

Sul punto, infatti, non può non osservarsi che, nella fattispecie, la corresponsione di interessi in misura extralegale ed anatocistica nonché di somme a titolo di commissioni non dovute non è assolutamente avvenuta in esecuzione di un qualche dovere morale o sociale bensì, oltre che sulla scorta di clausole giudicate nulle solo in questa sede, nella convinzione dell'esistenza di disposizioni contrattuali vincolanti, tanto più che la banca ha annotato le relative poste negative per il cliente operando unilateralmente sul conto corrente, sottraendole cioè direttamente dall'eventuale saldo positivo o andando ad aumentare il saldo negativo, senza alcuna possibilità concreta di scelta da parte del cliente stesso.

V. Per la definizione della domanda di ripetizione attorea la causa deve, tuttavia, essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, non trovando le sopra esposte statuizioni esatta corrispondenza nell'ipotesi ricostruttiva effettuata dal consulente tecnico d'ufficio.

Il governo delle spese di lite è rimesso alla decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- a) dichiara la nullità, per violazione dell'art. 1284 c.c., della clausola contenuta nel contratto di conto corrente stipulato

inter partes in data 13.3.1989 che prevede interessi ultralegali e ne dispone la sostituzione con il saggio degli interessi legali;

- b) dichiara la nullità, per violazione dell'art. 1283 c.c., della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi contenuta nel contratto di conto corrente stipulato *inter partes* in data 13.3.1989;
- c) dichiara illegittimi gli addebiti di somme effettuati dalla banca convenuta sul conto corrente per cui è causa a titolo di commissioni di massimo scoperto, spese e giorni valuta diversi da quelli di effettivo compimento delle singole operazioni per il periodo antecedente al 19.5.2009;
- d) rigetta, in relazione a tale diritto alla ripetizione di somme, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta;
- e) rinvia al definitivo il governo delle spese di lite;
- f) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.

Teramo, 21/03/2017

la Giudice

Francesca Avancini



TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Civile

n.590/2013r.g.

La Giudice, dott.ssa Francesca Avancini,
vista la sentenza non definitiva emessa in pari data,
ritenuto, in ragione dell'interpretazione data dal CTU ai quesiti a suo tempo conferiti, nonché in ragione delle antitetiche conclusioni da questi rassegnate nella prima relazione e in quella depositata a seguito delle osservazioni delle parti, senza, peraltro, che possa compiutamente evincersi l'iter logico-argomentativo da questi seguito nella "seconda" relazione, di dover rinnovare la CTU contabile al fine di determinare, alla data dell'ultimo estratto conto in atti, il saldo del rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio;

formulati a tal fine i seguenti quesiti:

"Il C.T.U. esaminati gli atti e i documenti prodotti tempestivamente dalle parti, determini il saldo del conto corrente distinto con il numero _____ al momento dell'ultimo estratto conto in atti (conservando il saldo così come appare alla data del primo estratto conto disponibile) e, con riferimento al periodo dal 13.3.1989 al 19.5.2009:

- *calcoli gli interessi debitori al tasso legale;*
- *escluda ogni somma addebitata al correntista a titolo di interessi anatocistici;*
- *escluda dal computo le somme addebitate al correntista per commissioni di massimo scoperto, per spese di tenuta conto e per spese diverse dalle imposte, tasse e bolli;*
- *consideri la valuta corrispondente al giorno in cui la banca rispettivamente ha perso o acquisito la disponibilità del denaro".*

nomina CTU il dott. _____ con studio in _____

fissa _____

per il conferimento dell'incarico al CTU l'udienza del 20.9.2017 ore 10,30.



Si comunichi alle parti costituite e al CTU nominato.

Teramo, 21.3.2017

La Giudice
Francesca Avancini

